



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

I Commissari Straordinari

CS/UCI/sc

Roma, 16 febbraio 2022

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili
di Taranto
V.le Virgilio, 152
74121 TARANTO**

Inviato tramite e-mail

Oggetto: PO 12/2022 Incompatibilità Iscrizione

Con il quesito del 12 gennaio, l'Ordine chiede di sapere se costituisca una causa di incompatibilità l'iscrizione ad altro albo, registro o elenco quale RUI, IVASS, ESMA per la consulenza e vendita di prodotti finanziari e assicurativi.

Si evidenzia preliminarmente che ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 139/2005 l'esercizio della professione è incompatibile con lo svolgimento effettivo di una serie di attività o professioni espressamente individuate dal Legislatore. Come chiarito anche nelle Note interpretative della disciplina delle incompatibilità di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 139/2005, l'incompatibilità non consegue alla mera iscrizione in un albo/elenco laddove a tale iscrizione non corrisponda poi anche l'effettivo esercizio dell'attività incompatibile.

Ciò detto, si evidenzia altresì che il comma 1 del citato articolo dispone, tra l'altro, l'incompatibilità tra l'esercizio della professione e

- lo svolgimento dell'attività di promotore finanziario¹ - ora detto "consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede" (lett. e) nonché, più in generale,
- l'esercizio di attività di impresa, *in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti*' (lett. c).

Alla luce di tali disposizioni, dunque, ogni attività di mediazione o intermediazione diretta al collocamento presso terzi di prodotti finanziari, bancari o assicurativi rappresenta, dunque, attività

¹ Pienamente compatibile con l'esercizio dell'attività professionale è, invece, lo svolgimento dell'attività di consulente finanziario indipendente iscritto nell'Albo di cui all'art. 18-*bis* del D.lgs. n. 58/1998 (TUF) in quanto tale attività rientra tra quelle oggetto della professione (vd. art. 1, co. 1 e 3, lett. g D.lgs. n. 139/2005).

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 2/2

incompatibile con lo svolgimento dell'attività professionale. Si pensi, ad esempio al caso dell'intermediario assicurativo iscritto al RUI sez. E al quale, per espressa disposizione dell'art. 1753 c.c., si applicano, in quanto compatibili e non derogate dagli usi, le norme sul contratto di agenzia. Non vi è dubbio, infatti, che tale soggetto, qualora dotato di autonomia organizzativa, debba essere considerato imprenditore commerciale, poiché svolge attività ausiliaria rispetto all'attività commerciale, secondo quanto previsto dall'art. 2195 c.c.

Diversamente, laddove l'iscrizione avvenisse in conseguenza dell'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato (sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato) con un soggetto privato, tale situazione non darebbe luogo all'insorgenza di una causa di incompatibilità, non configurandosi in tale ipotesi l'esercizio di impresa per conto proprio. Si dovrà in ogni caso verificare che il contratto che disciplina il suddetto rapporto di lavoro subordinato non contenga specifico divieto di esercizio di attività professionale.

Cordiali saluti.

Rosario Giorgio Costa



Paolo Giugliano



Maria Rachele Vigani

